



Mancata iscrizione al VIES e regime di imponibilità delle cessioni intracomunitarie.

A cura dell'Avv. Giuseppe Salvi

Con la sentenza 9 febbraio 2017, C-21/16, la Corte di Giustizia UE è recentemente tornata a pronunciarsi in materia di cessioni intracomunitarie e precisamente sui riflessi che la mancata iscrizione al VIES del cessionario esplica sul regime di imponibilità delle vendite, ribadendo il principio, già espresso in passato nelle sentenze C-492/13 del 2014 e C-273/11 del 2012, secondo cui, ai fini della non imponibilità IVA delle operazioni, è necessario e sufficiente il rispetto dei requisiti prescritti dall'art. 138, par. 1, della direttiva 2006/112/CE.

Tale norma consente agli Stati membri di esentare dall'imposta sul valore aggiunto le cessioni di beni a condizione che:

- il trasporto delle merci avvenga al di fuori del territorio dello Stato del cedente;
- il cedente ed il cessionario siano entrambi soggetti passivi IVA nei rispettivi paese di residenza;
- il passaggio della proprietà dei beni avvenga a titolo oneroso.

Ebbene, secondo i Giudici comunitari, né l'articolo 138, paragrafo 1, della direttiva IVA, né la giurisprudenza della Corte menzionano, tra le condizioni sostanziali di una cessione intracomunitaria l'obbligo per l'acquirente di disporre di un numero di identificazione IVA, né, a maggior ragione, l'obbligo che quest'ultimo sia iscritto al sistema VIES, trattandosi di requisiti formali inidonei a porre in discussione il diritto del venditore all'esenzione dall'IVA.

Il principio è destinato ad avere un impatto rilevante anche in ambito domestico.

Come noto, infatti, nel nostro ordinamento il sistema dell'IVA negli scambi intracomunitari, caratterizzato dal principio della detassazione dell'operazione nel paese membro di origine e la sua tassazione nel paese membro di destinazione della merce, è disciplinato dal D.L. 30 agosto 1993, n. 331, il cui art. 50, comma 1, stabilisce che "le cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41, commi 1, lettera a), e 2, lettera c) sono effettuate senza applicazione dell'imposta nei confronti dei cessionari che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dallo Stato membro di appartenenza".



Ora, la corretta interpretazione della norma interna riverbera effetti sul regime applicabile alle vendite intra UE: ove, infatti, si volesse riconoscere all'iscrizione al VIES una valenza di vero e proprio "obbligo", l'eventuale omissione di tale adempimento potrebbe comportare conseguenze di tipo certamente sostanziale in ordine al regime impositivo da applicare alle vendite; se, invece, a tale adempimento venisse riconosciuto carattere squisitamente formale, la non imponibilità applicata alle cessioni non potrebbe essere messa in discussione nell'ipotesi in cui le operazioni integrino, comunque, i requisiti sostanziali prescritti dall'art. 138, par. 1, della direttiva 2006/112/CE recepiti nell'ordinamento nazionale dall'art. 41, D.L. n. 331/1993.

Al riguardo la posizione espressa dalla Corte di Giustizia nella sentenza C-21/2016 non lascia adito a dubbi: *"Secondo la giurisprudenza della Corte, una misura nazionale eccede quanto necessario per assicurare l'esatta riscossione dell'imposta nel caso in cui subordini essenzialmente il diritto all'esenzione dall'IVA al rispetto di obblighi formali, senza prendere in considerazione i requisiti sostanziali e, in particolare, senza porsi la questione se questi ultimi siano stati soddisfatti. Infatti, le operazioni devono essere tassate prendendo in considerazione le loro caratteristiche oggettive"*; per quanto riguarda le caratteristiche oggettive di una cessione intracomunitaria, specifica poi la Corte UE, *"se una cessione di beni soddisfa le condizioni previste dall'articolo 138, paragrafo 1, della direttiva IVA, tale cessione è esente dall'IVA"*.

Ai principi espressi dalla Corte di Giustizia UE dovrà, quindi, conformarsi anche la prassi italiana che, con riferimento agli acquisti intracomunitari, è ancora ferma nel ritenere che la mancata iscrizione del soggetto passivo IVA al VIES determini l'impossibilità di qualificare fiscalmente l'operazione come cessione intracomunitaria.